



Comune di Annone di Brianza
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO DI GESTIONE E D'USO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE



approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/1997

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/10/2007

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/5/2011

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/10/2012

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29/11/2025

ART. 1 - Impianti e Gestione

La gestione del Centro Sportivo può essere svolta direttamente dal Comune oppure affidata a terzi tramite concessione, nel rispetto del presente regolamento.

La forma preferibile di gestione è da ritenersi quella mediante concessione a terzi.

Il Centro Sportivo del Comune di Annone di Brianza è composto dalle seguenti strutture:

- a) Palestra al piano seminterrato;
- b) n. 2 spogliatoi atleti con relativi servizi igienici e docce e n. 3 spogliatoi con relativi servizi igienici e docce per i giudici di gara al piano seminterrato;
- c) Sala polifunzionale al piano seminterrato;
- d) n. 5 locali adibiti a magazzino al piano seminterrato;
- e) Deposito bar e sala motori banchi bar al piano seminterrato;
- f) Sala Polifunzionale (ex bocciodromo) al piano terra;
- g) n. 4 spogliatoi con relativi servizi igienici e docce al piano terra;
- h) Servizi igienici per persone con disabilità e pubblico al piano terra;
- i) Locale infermeria al piano terra;
- j) Locale Bar al piano terra con annesso magazzino al piano terra;
- k) n. 2 campi esterni scoperti con illuminazione notturna;
- l) area a verde interna e aree verdi di pertinenza.

ART. 2 - Utenti

In considerazione della polivalenza degli impianti, l'uso degli stessi viene assegnato secondo le seguenti priorità:

- 1. Amministrazione Comunale di Annone Brianza;
- 2. Organismi ed Associazioni con sede nel Comune;
- 3. Organismi ed Associazioni;
- 4. Cittadini privati residenti;
- 5. Cittadini privati Non residenti.

ART. 3 - Apertura Impianti

Gli impianti saranno aperti tutto l'anno, con facoltà del Gestore di concordare con il Comune un periodo di chiusura non superiore a cinquanta giorni, non consecutivi e nell'arco dell'anno. L'orario di apertura ordinario del Centro Sportivo verrà stabilito con delibera di Giunta Comunale sentito il Gestore.

ART. 4 - Richieste di utilizzo

Le Associazioni, Gli Enti, i Gruppi e i Cittadini che intendono usufruire degli impianti dovranno farne richiesta scritta al Gestore secondo le modalità dallo stesso identificate in accordo con l'Amministrazione comunale. Il Gestore terrà apposito e dettagliato registro delle richieste pervenutegli che invierà per conoscenza all'Amministrazione comunale con cadenza

trimestrale. Nella domanda dovranno essere indicati i motivi e le finalità della richiesta, i giorni e le ore di utilizzo, i nominativi dei responsabili delle squadre che usufruiranno degli impianti nonché il responsabile dell'Associazione (Ente o Gruppo) stessa. Nella definizione del calendario stagionale hanno diritto di precedenza le Associazioni, gli Enti, i Gruppi aventi sede nel Comune ed i cittadini residenti.

ART. 5 - Determinazione tariffe

La Giunta Comunale con propria deliberazione stabilisce le tariffe orarie applicabili in relazione ai costi di gestione degli impianti secondo i seguenti parametri:

- a) costi di riscaldamento;
- b) costi di energia elettrica – acqua;
- c) costi di manutenzione;
- d) oneri assicurativi vari;
- e) osservazioni da parte del Gestore.

ART. 6 - Differenziazione tariffe

Le tariffe orarie per l'utilizzo degli impianti vengono differenziate come segue e si riferiscono tanto ai Privati, quanto ad Enti ed Associazioni.

- a) TARIFFE ORDINARIE: applicate in tutti i casi non rientranti nelle altre categorie.
- b) TARIFFE SPECIALI: applicate in occasione di manifestazioni con ingresso di pubblico a pagamento.
- c) TARIFFE RAGAZZI: per tutti i ragazzi che non abbiano compiuto il 17° anno di età.
- d) SUPPLEMENTO ILLUMINAZIONE: per l'uso serale dei campi scoperti.

Le modalità di pagamento saranno stabilite dal Gestore.

Il mancato pagamento delle tariffe stabilite comporta l'esclusione degli inadempienti da ogni ulteriore uso delle attrezzature ed impianti.

Il piano tariffario deliberato dalla Giunta Comunale è da intendersi come piano minimo applicabile.

ART. 7 - Riduzioni per i residenti.

Le tariffe stabilite per i Privati Residenti e per gli Enti o le Associazioni con sede ad Annone di Brianza si intendono vincolanti e non soggette a maggiorazione.

ART. 8 - Uso gratuito

È previsto l'uso gratuito per le manifestazioni organizzate e gestite esclusivamente o in compartecipazione dal Comune, dalla Biblioteca Comunale, dalle istituzioni scolastiche presenti sul territorio.

ART. 9 – Obblighi del Gestore e degli Utilizzatori

Il Gestore, gli Enti, Associazioni e Gruppi Sportivi, per tutte le manifestazioni da loro organizzate all'interno del Centro Sportivo, sono tenuti a rispettare le direttive in materia di Pubblica Sicurezza, normativa acustica, SIAE e dovranno preventivamente presentare i relativi nulla-osta per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'uso degli impianti.

Tutto ciò che verrà installato provvisoriamente negli impianti per lo svolgimento delle manifestazioni, dovrà essere preventivamente autorizzato, e dovrà rispettare tutte le norme di sicurezza, senza arrecare danni alle strutture degli impianti e dovrà essere sgomberato nei termini previsti dall'autorizzazione.

ART. 10 - Pubblicità

Tutte le forme di pubblicità effettuate all'interno del Centro Sportivo devono essere autorizzate dal Comune di Annone di Brianza previo parere del Gestore, ferme restando le disposizioni in materia di tariffe sulla pubblicità e pubbliche affissioni.

ART. 11 – Vigilanza

Il personale del Comune, al fine di garantire un'adeguata vigilanza e il rispetto del presente regolamento, è autorizzato ad accedere agli impianti in qualsiasi momento, anche durante gare o manifestazioni. Tale personale è munito di apposita delega di riconoscimento. In caso di gestione diretta del Centro Sportivo, le responsabilità circa la vigilanza sul rispetto del presente regolamento gravano sull'effettivo utilizzatore come risultante dalla prenotazione effettuata, fermo restando, in ogni caso, il potere di controllo e ispezione del Comune.

ART. 12 - Compiti del Gestore

Il Gestore provvede con proprio personale e con spese a proprio carico a:

- a) aprire e chiudere gli impianti;
- b) impedire l'accesso alle persone non autorizzate;
- c) impedire l'accesso di biciclette, motociclette o veicoli non autorizzati;
- d) verificare il corretto uso degli impianti e dei servizi;
- e) effettuare tutte le pulizie e tutte le opere di ordinaria manutenzione;
- f) fare osservare il presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale procederà a periodici o saltuari controlli di tipo sanitario, tecnico e contabile per verificare un corretto uso degli impianti.

I danni accertati devono essere immediatamente risarciti.

In caso di gestione diretta alcune funzioni possono essere affidate a soggetti terzi tramite appalti di servizi.

ART. 13 - Infortuni

L'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per qualsiasi incidente od infortunio che potesse accadere agli utenti o agli spettatori all'interno degli impianti e negli spazi aperti ad essi pertinenti. Essa, pertanto, si ritiene sollevata per intero e senza eccezioni o riserve da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, nessuno escluso ed eccettuato che dovessero derivare a persone in conseguenza ed in dipendenza dell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature.

Resta ferma la responsabilità del Comune a norma dell'ART. 2053 del Codice civile.

In caso di gestione in concessione, restano ferme le responsabilità del Gestore per quanto previsto dal contratto di concessione.

ART. 14 - Smarrimento o furti di oggetti

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in relazione a furti, smarrimenti o danneggiamenti che possono verificarsi nei confronti di beni di proprietà o dati in uso agli utenti depositati all'interno del Centro Sportivo Comunale. Gli oggetti e il denaro rinvenuti saranno trattiene presso il Gestore dell'impianto per tre giorni a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario. I beni non richiesti verranno consegnati agli Uffici Comunali, che procederanno a norma degli articoli da 927 a 931 del Codice civile.

In caso di gestione in concessione, restano ferme le responsabilità del Gestore per quanto previsto dal contratto di concessione.

ART. 15 - Danni ad impianti ed attrezzature

Sono a totale carico degli utenti le spese per il ripristino di danni di qualsiasi genere arrecati agli impianti di proprietà del Comune o di terzi in conseguenza delle attività per le quali è stato concesso l'uso degli impianti, anche se dovuto a caso fortuito o tumulto.

Eventuali danni causati dall'attività agonistica al pubblico dovranno essere risarciti dagli Enti o Associazioni Sportive organizzatrici delle manifestazioni; a tale scopo nelle domande di concessione dovrà essere fatta dai richiedenti esplicita dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità.

ART. 16 - Interruzioni

Per cause di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà, a proprio insindacabile giudizio e senza preavviso, far sgomberare parzialmente o totalmente gli impianti, dando la possibilità all'utente di recuperare gratuitamente il mancato utilizzo dell'impianto.

In caso di gestione in concessione, il Gestore è tenuto a dare immediata comunicazione al Comune dell'interruzione.

ART. 17- Sanzioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento comportano l'esclusione degli inadempienti da ogni ulteriore uso degli impianti e sono soggette alla sanzione da 25 euro a 500 euro prevista dall'ART. 7 bis del Tuel approvato con il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, come introdotto dall'ART. 16 della L 16.01.2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contravventore è tenuto a declinare le proprie generalità a richiesta del personale di vigilanza e può essere allontanato dagli impianti senza il diritto al rimborso di quanto versato per l'utilizzo degli impianti e attrezzature.

Gli utenti potranno indirizzare ogni loro eventuale reclamo in ordine al funzionamento degli impianti all'Amministrazione Comunale. Non verranno presi in considerazione reclami verbali od anonimi.

ART. 18 - Abbigliamento

L'uso degli impianti sportivi in genere è consentito sia per lo svolgimento di attività agonistiche sia sportivo-ricreative; l'accesso è permesso ad utenti che indossino l'abbigliamento sportivo adeguato alla disciplina che intendono praticare, o comunque non dannoso agli impianti.

In particolare, gli utenti della palestra e del bocciodromo, possono accedervi solo dopo aver provveduto a cambiare le scarpe utilizzate per raggiungere l'impianto, con scarpe da ginnastica pulite.

Il pubblico che accede agli impianti deve sostare nelle zone riservate agli spettatori senza entrare negli spazi adibiti allo svolgimento delle attività sportive o negli spogliatoi.

ART. 19 - Attività agonistiche

In caso di utilizzo degli impianti per attività agonistica dovranno essere rispettate tutte le norme previste dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali o dagli Enti organizzatori delle manifestazioni.

ART. 20 - Allenamenti

Le società sportive potranno richiedere l'uso degli impianti sportivi per svolgere allenamenti. Tale uso può essere concesso nell'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento.

ART. 21 - Utilizzo impianti da parte delle scuole

Le Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria con sede nel Comune, per le attività organizzate, possono usufruire gratuitamente del Centro Sportivo Comunale, previa tempestiva comunicazione da parte della Segreteria dell'Istituto Comprensivo all'Amministrazione Comunale e comunque secondo le disponibilità dell'impianto.

La scolaresca dovrà accedere agli impianti suddetti sempre accompagnata da un insegnante.

L'accesso alle strutture sportive deve avvenire, da parte degli scolari e dei loro accompagnatori, muniti di scarpe ginniche adeguate, nel rispetto del precedente art. 19 (abbigliamento).

Ai fini dell'applicazione dell'art. 15 (Danni a impianti e attrezzature) del presente regolamento, qualora non vengano identificati i danneggiatori, l'Insegnante Capogruppo e/o gli accompagnatori sono tenuti oggettivamente responsabili degli eventuali danni arrecati in occasione dello svolgimento delle attività scolastiche nel Centro Sportivo comunale.

ART. 22 - Somministrazione alimenti e bevande

La somministrazione di alimenti e bevande nell'apposito locale o area appositamente attrezzata, dovrà essere effettuata nei giorni e negli orari di apertura del Centro Sportivo, nel rispetto della vigente normativa in materia ed entro i limiti da essa consentiti.

È vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.

ART. 23 – Capitolato di Gestione

Qualora la gestione sia effettuata mediante concessione a terzi si rimanda, in relazione agli oneri a carico del Gestore, agli obblighi inseriti nello specifico capitolato di gestione.

L'articolo si applica esclusivamente in caso di concessione a terzi.

ART. 24 - Affissione Regolamento

Copia del presente Regolamento deve essere affissa all'ingresso degli impianti per opportuna conoscenza ed osservanza da parte degli utenti.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vengono richiamate tutte le disposizioni legislative regolanti la materia.